



GARDA UNO S.p.A.

Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS)

Tel. 030 9995401 - Fax 030 9995460

protocollo@pec.gardauno.it

www.gardauno.it

Cod. Fisc. 87007530170 - P. IVA 00726790983

Capitale sociale 10.000.000 euro i.v.

AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 PER I FABBISOGNI DI GARDA UNO S.P.A. E ALTRE AMMINISTRAZIONI.

CIG A03A2FA4F5

Codice Procedura GARUNOPA###0013

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Premessa - Definizioni e richiami alle leggi.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	3
Art. 2 - Durata dell'appalto.....	4
Art. 3 - Importo dell'Appalto	4
Art. 4 - Modalità di fatturazione e pagamenti.....	5
Art. 5 - Penali	7
Art. 6 - Attivazione della fornitura.....	7
Art. 7 - Gestione tecnica della fornitura e impegno di potenza	8
Art. 8 - Qualità della fornitura	8
Art. 9 - Gestione della connessione	9
Art. 10 - Documentazione di gara e di contratto	9
Art. 11 - Vicende riguardanti l'Appaltatore	9
Art. 12 - Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore	9
Art. 13 - Oneri e obblighi specifici dell'Appaltatore.....	9
Art. 14 - Responsabile del contratto della SA	10
Art. 15 - Rappresentante dell'Appaltatore	10
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	10
Art. 17 - Subappalto	10
Art. 18 - Garanzia e assicurazioni	11
Art. 19 - Prezzi contrattuali e revisione prezzi	11
Art. 20 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	11
Art. 21 - Tracciabilità dei pagamenti	12
Art. 22 - Controlli e vigilanza	12
Art. 23 - Recesso	12
Art. 24 - Mancata sottoscrizione del contratto	13
Art. 25 - Risoluzione del contratto	13
Art. 26 - Impossibilità sopravvenuta	14
Art. 27 - Scioperi e cause di forza maggiore	14
Art. 28 - Riservatezza	14
Art. 29 - Domicilio	14
Art. 30 - Comunicazioni	14
Art. 31 - Trattamento dati personali.....	15
Art. 32 - Definizione delle controversie.....	15

Premessa - Definizioni e richiami alle leggi

- a) i committenti sono le Amministrazioni aderenti alla convenzione sottoscritta in data 26.07.2023 e nello specifico:
- Garda Uno Spa;
 - Leno Servizi Srl;
- (di seguito, "**Committente**" o "**Amministrazione**");
- b) l'appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto (di seguito, "**Appaltatore**");
- c) il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA (di seguito, "**RA**");
- d) il codice dei contratti pubblici è il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito, "**Codice**");
- e) D.Lgs n. 79/1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
- f) ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 N. 481 e s.m.i.;
- g) Data di attivazione della fornitura: data di avvio dell'erogazione dell'energia elettrica, di cui all'art. 7;
- h) Periodo contrattuale di fornitura: periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 della data di scadenza del contratto;
- i) Fasce orarie: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV e nella deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
- j) Perdite di rete (c.d. perdite di rete standard): sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna A della Tabella 4 del TIS con i relativi aggiornamenti;
- k) Punto di prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un Ente ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery), (di seguito, "**PdP**");
- l) Volume energetico presunto: stima del quantitativo energetico prelevato, espresso in kWh, così come specificato nell'Allegato A "Riepilogo Consumi annuali";
- m) TIT (Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023, in vigore dal 1 gennaio 2023): è l'Allegato A alla Delibera 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e modificato con deliberazioni 95/2020/R/COM e seguenti;
- n) TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel - così come modificato e integrato con deliberazione 604/2020/R/eel e seguenti;
- o) TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/elt 107/09, modificata e integrata;
- p) Energia da fonte rinnovabile ad emissioni zero: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, prodotta senza emissioni di emissioni di gas a effetto serra, ovvero energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica;
- q) Distributore locale: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- r) Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3);
- s) Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0);
- t) Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale;
- u) GSE: è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004.

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la somministrazione di energia elettrica a servizio delle Amministrazioni aderenti alla convenzione di cui al punto a) delle premesse.

Nel corso del Contratto, ciascuna Amministrazione aderente potrà estendere la fornitura ad altri punti di consegna e a altre utenze in funzione dello sviluppo e delle necessità della stessa, alle medesime condizioni economico contrattuali offerte in sede di gara.

I dati di consumo, sufficientemente consolidati, sono quelli dettagliati nell'Allegato A "Riepilogo consumi annuale e Elenco POD" al presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà subordinare – pena l'esclusione – l'accettazione della fornitura oggetto della presente gara e delle ulteriori forniture che verranno attivate nel corso del contratto al rilascio di garanzie (deposito cauzionale/fideiussione) da parte dell'Amministrazione per il corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Per quanto attiene gli aspetti tecnici, contrattuali, normativi e operativi relativi alla fornitura di energia elettrica in regime di libero mercato si intendono valide le specifiche deliberazioni della ARERA.

Qualora nel corso del contratto l'ARERA emanasse provvedimenti tali da inserire nuove regole e/o modifiche a quelle esistenti, le parti formuleranno di comune accordo clausole modificative e/o integrative al contratto stipulato.

Tutte le forniture sono da considerarsi adibite per scopi di pubblico servizio, pertanto devono considerarsi non disalmentabili.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto di fornitura prevista indicativamente per il 1° gennaio 2024.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo o proroga.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'Amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

Sempre per le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta del Committente, a garantire la prosecuzione della fornitura ritenuta necessaria per garantire i servizi resi delle Amministrazioni e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 3 - Importo dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore complessivo dell'appalto è pari a **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)** I.V.A. esclusa.

L'importo dell'appalto si intende al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenze (pari a € 0,00 – zero/00).

L'importo dell'appalto è stato calcolato sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate con riferimento a ciascuna Amministrazione aderente.

Ciascun contratto con le Amministrazioni aderenti è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e al ricorrere di una delle condizioni previste dai commi 1, 3 e 5 del medesimo art. 120, ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di

efficacia del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, fino al limite di un quinto dell'importo di contratto, alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La presente procedura ha per oggetto mere forniture e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto non sussiste l'obbligo ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

E' comunque onere dell'Operatore Economico aggiudicatario elaborare e consegnare all'Amministrazione prima della stipula del contratto, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 4 - Modalità di fatturazione e pagamenti

4.1 Modalità di emissione delle fatture

La fatturazione avrà cadenza mensile e la fattura, disponendo delle letture dei misuratori, dovrà essere emessa entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora l'Appaltatore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate l'Appaltatore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, la fattura mensile, conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'ARERA, dovrà evidenziare dettagliatamente i consumi, le voci di costo e le tariffe applicate.

L'Appaltatore, su richiesta del Committente, metterà a disposizione dello stesso un servizio di fatturazione aggregata, che consentirà di gestire un minor numero di documenti contabili. La fatturazione aggregata dovrà consentire di suddividere l'aggregazione delle fatture con l'indicazione dei capitoli di spesa: raggruppando le utenze in funzione delle esigenze del Committente, l'Appaltatore emetterà mensilmente tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dal Committente. La fattura aggregata riporterà in dettaglio la fatturazione relativa a ciascun POD raggruppato.

Le fatture dell'Appaltatore verranno emesse in formato elettronico. Le Amministrazioni aderenti si sono registrate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area "Fatture&Corrispettivi"), pertanto le fatture dovranno essere inviate con indicazione: **Codice Destinatario 0000000**.

Le Amministrazioni aderenti rientrano nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

In particolare, si evidenzia che le fatture **dovranno obbligatoriamente** contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati se previsti nel capitolato e nei documenti allegati:

A. ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>
- Il codice CUP (ove previsto): campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>
- Il numero del S.A.L. o S.A.S. (ove previsto): campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>

B. DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>

- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>

Una fattura non potrà fare riferimento a più di un numero CIG (codice identificativo gara).

Si richiede inoltre di allegare all'XML, qualora previsti:

- i ddt
- il certificato di pagamento
- ulteriori dettagli che riterrete necessari.

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

4.2 Report dati per registrazione automatica delle fatture

Entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'Appaltatore si obbliga a produrre un report contenente l'elenco delle fatture emesse il mese precedente, atto a consentire la registrazione automatica delle stesse; il relativo tracciato dovrà corrispondere a quello riportato nell'Allegato B "Tracciato Fatturazione".

4.3 Rilevazione di errori o imprecisioni sulle fatture

Qualora l'Amministrazione, nel controllo delle fatture emesse dall'Appaltatore, rilevi errori o imprecisioni (*), contesterà per iscritto tali irregolarità all'Appaltatore e sospenderà i termini di pagamento della medesima fattura. La nuova data di scadenza della fattura verrà espressa con la nota di conferma della correttezza della fattura o, nel caso di rettifica, con la nota relativa all'accettazione del reclamo.

(*) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per errori e imprecisioni si intendono:

- a) applicazione IVA diversa da quella richiesta;
- b) per fatture emesse a fronte di lettura effettiva dei misuratori:
 - consumi impossibili da realizzare in funzione della potenza installata e del tempo di riferimento;
- c) per fatture emesse a fronte di letture stimate.

4.4 Modalità di pagamento

Le fatture verranno pagate a **30 (trenta) giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario**; nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura fosse festivo, il pagamento verrà posticipato al primo giorno feriale seguente. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro la fine del terzo mese successivo alla cessazione della fornitura.

Qualora le fatture non siano accompagnate dal Report di cui al punto 4.2) del presente Capitolato, l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione delle stesse ed avviserà l'Appaltatore tramite il RA (soggetto delegato dall'Appaltatore alla corretta esecuzione del contratto e al coordinamento con la SA).

La scadenza del pagamento sarà calcolata dalla data di ricezione del Report. Non verranno applicati gli eventuali interessi di mora per pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza della fattura qualora non sia stato fornito il Report nei tempi previsti.

Tutte le altre fatturazioni emesse dal Distributore, relative per esempio a lavori per posa nuove forniture, spostamenti, volture, verifiche gruppi di misura, ecc, saranno fatturate separatamente con specifici documenti.

L'Amministrazione avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) agli adempimenti in materia di pagamento subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008,

n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.

Art. 5 - Penali

Per l'omissione della fatturazione mensile o del report di cui al precedente punto 4.2) l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni mese di emissione non conforme, fermo restando che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo nel caso in cui il report emesso sia conforme a quello previsto dall'Amministrazione e idoneo alla verifica della fatturazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP o DEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

In mancanza di risposta entro il predetto termine l'Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi per assicurare un ripristino immediato delle corrette condizioni di fornitura, rimuovendo le cause che hanno determinato la situazione di non conformità e l'Amministrazione potrà applicare la penale corrispondente fatturando all'Appaltatore l'importo previsto mediante emissione di Nota di Debito con tempi di pagamenti di 30 (trenta) giorni.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell'Amministrazione in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura e di affidarla ad altro Appaltatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altro fornitore con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dall'Amministrazione per l'inesatto adempimento dell'Appalto.

Art. 6 - Attivazione della fornitura

L'Amministrazione si impegna a rilasciare all'Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera AREG/elt 107/09 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a fornire l'energia elettrica dalla data di attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell'Ordinativo in caso di Ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.

Qualora, alla data di attivazione della fornitura, l'Amministrazione non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili all'Appaltatore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e l'Appaltatore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Ente ed assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Per effetto di detti Ordinativi, l'Appaltatore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore al volume energetico presunto indicato nell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e l'Appaltatore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto (tramite PEC) l'Amministrazione ed assistendo le stessa, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora l'Appaltatore venga a conoscenza che per cause imputabili all'Amministrazione, o forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, l'Appaltatore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione per iscritto (tramite PEC).

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali pari alla maggiorazione di costo sostenuto dall'Amministrazione.

Art. 7 - Gestione tecnica della fornitura e impegno di potenza

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TTT.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA.

Resta inteso ad ogni modo che l'Appaltatore è responsabile della gestione delle misure e del rapporto con i Distributori rilevanti.

L'appaltatore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, assistenza, connessa con eventuali pretese avanzate dal medesimo, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dall'Appaltatore non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente.

L'Amministrazione non è tenuta a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. L'Appaltatore si obbliga ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'ARERA.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Qualità della fornitura

L'Appaltatore dovrà fornire l'energia elettrica consumata dai singoli POD dell'Amministrazione, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

L'Appaltatore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dalla Del.333/07 dell'ARERA e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA.

L'Appaltatore è responsabile della gestione fisica dei punti di prelievo su mandato del Committente, con tutto quello che essa comporta in particolar modo il rapporto con Terna, con i Distributori di riferimento e con l'Agenzia delle Dogane.

L'Appaltatore, per conto dell'Amministrazione, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte dell'Appaltatore

all'Amministrazione.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile all'Appaltatore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che la SA sosterrà per il funzionamento degli impianti.

Art. 9 - Gestione della connessione

L'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico- impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga, per le attività legate alla connessione, a fatturare i relativi corrispettivi con specifico documento contabile, diverso dalla fattura per la fornitura di energia elettrica.

I rapporti dell'Amministrazione con i Gestori di Rete Locale saranno tenuti, come previsto dalla vigente normativa, dall'Appaltatore.

Art. 10 - Documentazione di gara e di contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche la polizza RCT di cui al successivo punto 18.

Art. 11 - Vicende riguardanti l'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.

Art. 12 - Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà dell'Amministrazione che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza e imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

Art. 13 - Oneri e obblighi specifici dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto all'articolo che precede, l'Appaltatore è onerato a sostenere tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti l'appalto, I.V.A. esclusa.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore si obbliga altresì:

- a) all'indicazione un proprio referente aziendale (RA "Rappresentante dell'Appaltatore" di cui all'art. 15);
- b) a garantire la disponibilità di personale dedicato all'esecuzione del contratto per far fronte a tutte le attività tecniche, amministrative e/o inerenti i misuratori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di nuovi punti di fornitura, spostamenti, aumenti/diminuzioni potenza o tensione, cessazioni, verifiche, voltture, ecc.), assicurando la tempestiva presa in carico e evasione delle richieste;
- c) a fornire la visualizzazione delle fatture tramite apposito portale web;
- d) a dettagliare i costi ovvero tutte le componenti costituenti il Prezzo;
- e) ad emettere il Report di fatturazione come da art. 4.2);
- f) ad estendere i prezzi contrattuali offerti in sede di gara ad eventuali nuove utenze attivate dall'Amministrazione nel corso del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del Codice e al ricorrere delle condizioni previsti da tale articolo.

Art. 14 - Responsabile del contratto della SA

Il Responsabile del contratto curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA e provvederà alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.

Assicurerà, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle condizioni contrattuali.

Il Responsabile del contratto accerterà la data di effettivo inizio dell'Appalto e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 15 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile, denominato RA (Responsabile Appaltatore), comunicando all'Amministrazione il nominativo e i relativi contatti (indirizzo e-mail, posta certificata e numero di telefono).

Il nominativo del RA verrà comunicato alla SA prima dell'inizio della fornitura o contestualmente alla stipula del contratto.

L'RA dovrà coordinarsi con il Responsabile del contratto e garantire, in nome e per conto dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.120, comma 12, del Codice e dell'Allegato II.14 del medesimo Codice.

Art. 17 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o servizi oggetto del contratto di appalto.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'Amministrazione rilascerà autorizzazione al subappalto previa validazione della documentazione di cui all'art.

119 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle elencate all'art. 119, comma 3, del Codice.

Art. 18 - Garanzia e assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva - a scelta dell'Appaltatore - sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme allo Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/09/2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U. del 14/12/2022 n. 291).

La garanzia è presentata all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipula del contratto, è richiesta una garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) nell'esecuzione dell'appalto per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo attestato.

Art. 19 - Prezzi contrattuali e revisione prezzi

I prezzi in appalto sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità della fornitura che possano influire sulla formulazione dei prezzi, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere eseguita la fornitura.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Si applica quanto previsto dall'art. 60 del Codice in materia di revisione dei prezzi.

Art. 20 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti aggiuntivi o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dall'Amministrazione.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni.

In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 21 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG derivato relativo a ciascuna Amministrazione aderente.

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 22 - Controlli e vigilanza

L'Amministrazione potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione del contratto:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con l'Amministrazione al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 23 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 24 - Mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine.

Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, invece, per fatto imputabile all'Amministrazione, l'Appaltatore può, mediante atto notificato all'Amministrazione, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna dell'appalto in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile del Contratto.

Il contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto o su richiesta dell'Amministrazione non sottoscriva il contratto tramite corrispondenza PEC, l'Amministrazione potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, l'Amministrazione potrà accertare la decadenza dall'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altro operatore economico.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 123 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, l'Amministrazione inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dello stesso;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione nel contratto;
- e) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 124 del Codice dei Contratti;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 5) Penali e art. 26) Impossibilità sopravvenuta**;
- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'Appalto;
- k) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico all'Amministrazione e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine all'Amministrazione;

- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 28**) del presente Capitolato;
- n) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Nei casi indicati al presente articolo, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute ed i danni subiti dall'Amministrazione. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dell'appalto eseguito.

Art. 26 - Impossibilità sopravvenuta

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità dell'Appaltatore, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per l'Appaltatore di assolvere (per atti stabiliti dalle Autorità competenti), totalmente o parzialmente, agli obblighi di fornitura, l'Appaltatore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione a mezzo PEC.

Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione dell'Appaltatore il contratto si intenderà risolto.

Art. 27 - Scioperi e cause di forza maggiore

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento della fornitura, i corrispettivi relativi alle forniture non prestate non potranno essere fatturati.

L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 28 - Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione dall'Amministrazione. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 29 - Domicilio

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

Art. 30 - Comunicazioni

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni dell'Amministrazione o dell'Appaltatore, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PEC indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato nel contratto.

Art. 31 - Trattamento dati personali

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori del fornitore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa.

Art. 32 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 212 e 211 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere, di annullare ovvero di revocare all'aggiudicazione senza che all'operatore economico partecipante alla procedura di gara debba essere riconosciuto qualsivoglia indennizzo o risarcimento del danno subito. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.